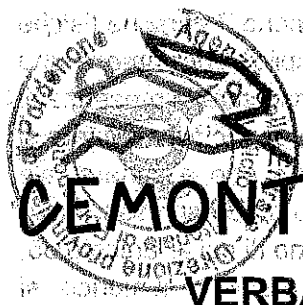
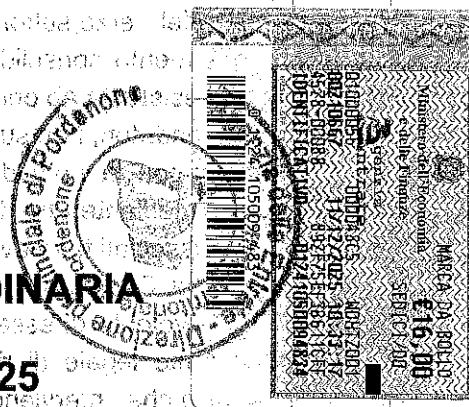




ASSOCIAZIONE CEMONT

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL GIORNO 4 SETTEMBRE 2025



Il giorno 4 del mese di settembre dell'anno 2025, alle ore 20.30 presso la sala del centro Polifunzionale di Tramonti di Mezzo, sito nel Comune di Tramonti di Sotto in Via Pielli n.1 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Cemont convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del presidente;

2. Modifica dello statuto sociale. Approvazione delle modifiche statutarie ai fini dell'iscrizione al RUNTS come APS;

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'associazione, signor Fabio Varnerin, il quale chiama alle funzioni di Segretario il signor Giampaolo Bidoli

Il Presidente rileva altresì che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 11 soci, 4 in presenza e 7 collegati da remoto.

Pertanto, ai sensi del vigente statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Punto 1. - Il Presidente relaziona l'assemblea sulle tante iniziative fatte durante lo scorso anno che hanno trovato un discreto successo e consenso della comunità ospitante. Afferma che l'associazione si è ormai ritagliata uno spazio importante nel contesto associativo valligiano e regionale e che per tale motivo necessiterà, nel prossimo futuro, affrontare un ragionamento serio per capire e decidere in che cosa potrà ancora crescere e rafforzarsi come associazione, anche alla luce dell'iscrizione al registro del terzo settore, punto che sarà oggetto di ulteriore discussione. Ringrazia una serie di persone che hanno collaborato alla buona riuscita delle iniziative e ringrazia tutti gli enti pubblici e le realtà private che in qualsiasi modo sono state vicine sia con sovvenzioni ma anche con un semplice supporto morale e/o con la messa a disposizione di spazi e attrezzature.

Punto 2. - Il Presidente ricorda come già con verbale del 27 dicembre 2024 si era approvato il nuovo statuto sociale per diventare APS ma solo successivamente si sono riscontrate delle mancanze che vanno corrette, a cominciare dall'Atto costitutivo che non rispetta il dettato dell'articolo 35 comma 1

del Codice del Terzo settore, che richiede che le APS siano costituite da almeno 7 persone fisiche (per orientamento consolidato si ritiene che il termine "costituito" faccia esplicito richiamo a una condizione esistente ab origine dal momento fondativo, e nel nostro caso si riscontra la presenza di soli 3 soci fondatori, non sufficiente a superare tale orientamento). Con riguardo a ciò il ministero si è espresso con la nota direttoriale 4995 del 2019 che individua il rimedio atto a sanare tale situazione, mediante una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di cui all'articolo 35, comma 1 del Codice. Pertanto, preso atto della precedente carenza del requisito numerico, si ribadisce la volontà di essere APS ai sensi della vigente normativa in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, ritenendo che, grazie a presente secondo atto che, interviene prima della richiesta di iscrizione, integra la volontà espressa nell'atto costitutivo, vengano a sussistere in maniera contestuale entrambi i presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell'associazione attraverso l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore. Successivamente, rilevato che lo Statuto, approvato in data 27 dicembre 2024 e registrato a Pordenone il 3 febbraio 2025 al n. 221, presenta alcuni profili di irregolarità, ed in particolare all'articolo 6 dove il primo paragrafo apre alla possibilità che si associno tutti gli enti, ciò per le APS è impossibile, in quanto possono associarsi solo enti del terzo settore o senza scopo di lucro, e all'articolo 7 dove si indica tra gli organi dell'associazione il probiviro, che, come tale, poi non viene più menzionato, né, tanto meno, normato nelle successive disposizioni e la nomina degli organi sociali che contrasta con l'articolo 25 del Codice del Terzo Settore, dove la competenza esclusiva è dell'Assemblea.

E quindi il Presidente considerati i correttivi, dà lettura della proposta dello statuto dell'associazione articolo per articolo, comprendente n. 17 (diciassette) articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria, di ogni articolo e quindi all'approvazione di ogni singola norma.

A conclusione della lettura ed approvazione dei n. 17 (diciassette) articoli, viene posto in votazione palese lo statuto nella sua integrità.

Infine, L'assemblea con voto unanime, delibera di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Tramonti di Mezzo, 4 settembre 2025

atto registrato a Pordenone il

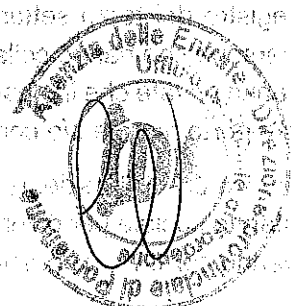
al n° 4659

Mod. 3

con liquidati e ESENTE

di cui per imposta IPOT. €

con allegati:



STATUTO
Associazione CEMONT APS

L'associazione è un centro di vita associativa, di promozione sociale e culturale, a carattere democratico. Non ha carattere politico o religioso e non ha scopo di lucro. L'associazione persegue unicamente attività aventi finalità civiche e di utilità sociale, tramite lo svolgimento di attività di interesse generale che attua operando nei settori della promozione di attività culturali, sportive, artistiche e ricreative di interesse sociale, nonché di attività finalizzate al miglioramento delle condizioni dell'ambiente naturale, del paesaggio e delle sue risorse naturali, di attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché l'organizzazione di attività turistiche e promozionali del territorio, comunque denominate, nell'ottica dell'interesse particolare di promozione della Valtramontina e in generale di un territorio più ampio all'interno della regione Friuli-Venezia Giulia. L'associazione ha durata indeterminata.

Si riporta qui di seguito il testo dello statuto.

Articolo 1 Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 ("Codice del Terzo Settore" – CTS), nonché degli artt. 36 e segg. del codice civile, l'Associazione CEMONT, originariamente denominata "Comitato Campionato Europeo Master di Corsa in Montagna e Trail", d'ora in avanti unicamente "Associazione CEMONT". L'associazione potrà usare anche l'acronimo "CEMONT".

L'acronimo "APS" e la denominazione estesa "Associazione di Promozione Sociale" possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo se l'Associazione è iscritta nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 2 Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Tramonti di Sotto.

Con delibera del consiglio direttivo possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, sezioni, succursali e rappresentanze anche altrove. La sede principale potrà essere cambiata, nell'ambito del medesimo Comune, con deliberazione assunta a maggioranza semplice del consiglio direttivo senza necessità di modifica statutaria.

L'associazione potrà partecipare o aderire a qualsiasi altro ente o associazione, con l'unico scopo di perseguire i propri fini istituzionali.

Articolo 3 Scopi

L'associazione, ispirandosi ai principi democratici persegue, senza scopo di lucro alcuno, finalità civiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere E), F), I), K), L) e T) dell'art. 5, comma 1, CTS.

In particolare, l'associazione si prefigge lo scopo di contribuire ad una proficua e migliore promozione della Valtramontina, e in generale di un territorio più ampio all'interno della regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso l'organizzazione, diretta o in collaborazione, di diverse attività, quali ad esempio:

- attività culturali, sportive artistiche e ricreative di interesse sociale;
- attività finalizzate al miglioramento delle condizioni dell'ambiente naturale circostante, del paesaggio e delle sue risorse naturali;
- attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- attività legate alla promozione turistica del territorio;
- attività legate alla progettazione e all'organizzazione di importanti manifestazioni sportive, artistiche e culturali di alto livello, aventi ad oggetto la sensibilizzazione e la promozione dei propri valori anche tramite la presentazione di domande di sostegno per tali finalità e la partecipazione e la richiesta di finanziamenti a bandi regionali, nazionali e internazionali; per raggiungere tali scopi, l'associazione potrà anche stringere accordi con altri enti tramite la forma dell'associazione temporanea di scopo-ATS, con la possibilità di svolgere il ruolo di capofila, ricevendo dai partecipanti un mandato di rappresentanza nei confronti di un soggetto finanziatore per la

- realizzazione di un progetto di interesse comune;
- ogni altra attività sia affine e inerente a quelle precedenti.

Per raggiungere i propri scopi, l'associazione potrà provvedere in proprio o attraverso l'affidamento di incarichi a terzi all'espletamento dei servizi connessi all'organizzazione delle attività promozionali, trasporti, allestimenti, realizzazione di cataloghi e ogni altra attività che sia utile per la migliore attuazione dei propri obiettivi; attivare quanto necessario per ottenere tutti i sostegni finanziari pubblici e privati per l'attuazione delle iniziative ritenute di volta in volta opportune per raggiungere i fini dell'associazione. Potrà altresì svolgere ogni altra attività che sia utile per il conseguimento dello scopo sociale, incluse, alle condizioni e nei limiti di cui alla normativa vigente, attività commerciali strumentalmente connesse al raggiungimento dello scopo associativo e svolte contestualmente e in collegamento funzionale all'attività istituzionale.

L'associazione potrà svolgere qualsiasi attività lecita connessa ed affine agli scopi del sodalizio. Per realizzare le finalità statutarie l'associazione potrà:

- acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;
- acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;
- ricercare e accettare contributi da amministrazioni pubbliche e private nazionali e sovranazionali da destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle finalità istituzionali;
- svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi attività economica e non, finanziaria, immobiliare e mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, comprendendo quindi la partecipazione in enti, federazioni, associazioni a carattere nazionale e internazionale o organismi di qualsiasi natura, società comprese, purché in sintonia con le finalità etiche del presente statuto e con le vigenti leggi in materia e mantenendo la propria autonomia.

L'associazione, direttamente o attraverso incarichi a terzi, potrà operare alla produzione e vendita di beni e servizi inerenti o collegati l'attività stessa, al fine di costituire fonte economica sussidiaria al raggiungimento dello scopo dell'associazione stessa.

L'associazione favorirà inoltre la raccolta di fondi da contributi provenienti da istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche. L'associazione potrà anche organizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività istituzionali, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, e qualunque altra attività e iniziativa diversa, secondaria strumentale ed affine a quelle di interesse generale sopra elencate, atte al miglioramento individuale e collettivo, nonché utile alla realizzazione degli scopi associativi, dandosi atto che la loro elencazione non è esaustiva.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. L'associazione potrà rimborsare ai volontari unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, compresi eventuali rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzo proprio, entro i limiti massimi individuati periodicamente dal consiglio direttivo e ratificati dall'assemblea. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

L'associazione istituirà un apposito registro dove iscrivere i volontari, associati e no, che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. I volontari non occasionali saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.LGS. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione stessa.



Articolo 4 Patrimonio - Entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni che diverranno di proprietà della associazione, e da quelli che saranno successivamente acquisiti a titolo oneroso o gratuito, dagli avanzi di gestione accantonati negli anni, che saranno destinati a fondi di riserva e impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione versate dai soci all'atto della loro adesione, dalle quote annuali versate nella misura stabilita dal consiglio direttivo e da contributi ed elargizioni derivanti da versamenti volontari dei soci o da versamenti aggiuntivi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità di funzionamento dell'associazione;
- b) da contributi corrisposti da amministrazioni sia pubbliche che private, italiane e estere, dall'Unione europea e da altri organismi internazionali, per lo svolgimento anche convenzionato o in regime di accreditamento di attività esercitate in conformità ai fini del presente statuto;
- c) da contributi corrisposti a qualsiasi titolo da altri enti pubblici nazionali e internazionali e da altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali entrate per attività diverse a quelle previste dal presente statuto provenienti da servizi prestati dall'associazione;
- e) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, svolte in maniera strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti che l'associazione dovesse ricevere anche a seguito di iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi e da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale di cui al presente Atto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5 Bilancio

L'esercizio annuale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo provvederà alla formazione del bilancio di esercizio dell'associazione. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, secondo i termini di legge e depositato presso il registro unico Nazionale del terzo settore entro il 30 giugno. Ogni associato potrà prendere visione del bilancio consuntivo annuale o rendiconto economico finanziario dietro semplice richiesta da inoltrarsi al consiglio direttivo.

Il bilancio di esercizio è formato, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni,



dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto. Si osservano inoltre le prescrizioni in tema di attività di raccolta fondi previste dalla normativa vigente. Il bilancio o rendiconto annuale deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 6 Degli associati, ammissione e recesso

Può far parte dell'associazione, a condizione che accetti il presente statuto e le finalità in esso indicate e intenda dare il suo apporto anche morale per il conseguimento degli scopi associativi, ogni cittadino italiano o straniero, persona fisica, ente del terzo settore o senza scopo di lucro che versi, altresì, la quota sociale, così come fissata dal consiglio direttivo. Il numero degli enti del terzo settore o senza scopo di lucro non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate. Sulle domande di ammissione decide il consiglio direttivo.

Tutte le persone associate sono elettori attivi e passivi.

La domanda di ammissione può pervenire anche da un membro del consiglio direttivo; la relativa domanda di adesione deve essere presentata al consiglio direttivo, che si pronuncia a maggioranza semplice, esprimendo parere vincolante sulle richieste.

In caso di rigetto di quest'ultima, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda non accolta si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Nella domanda di ammissione il richiedente deve dichiarare di accettare tutte le norme contenute nel presente statuto.

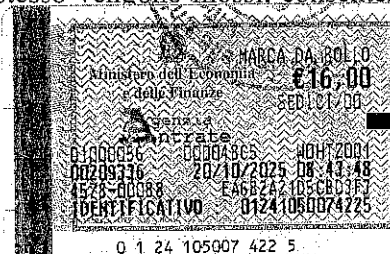
Le persone associate si impegnano ad osservare il presente statuto e le deliberazioni prese a termini di esso dagli organi dell'associazione.

Lo stato d' associato s'acquista con l'emissione della tessera associativa e il pagamento della relativa quota sociale. Esso dà diritto alla partecipazione attiva e passiva a tutte le forme di vita sociale e a tutte le attività promosse dall'associazione. L'associazione garantisce la disciplina uniforme e l'effettività del rapporto associativo, è da considerarsi pertanto invalida qualsiasi deliberazione direttiva o assembleare tesa a limitare l'effettiva partecipazione democratica degli associati alla vita associativa ed è espressamente esclusa la temporaneità da parte delle persone associate alla partecipazione alla vita associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

La qualità di associato si perde per decesso o esclusione per le persone fisiche e per estinzione, per esclusione o per recesso per gli enti.

Cause di esclusione dallo stato di associato sono: per mancato pagamento della quota associativa, per svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'associazione o per affiliazione ad enti o associazioni con fini statutari in contrasto con quelli qui previsti e comunque in ogni caso quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I casi di esclusione sono valutati nel merito dal consiglio direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.



Il recesso può avvenire in ogni momento; lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate. Il recesso avviene per dimissioni scritte da presentarsi al presidente e non ha bisogno di accettazione.

Gli associati sono invitati a fornire l'apporto di idee, energie, competenze e attività indispensabili per lo sviluppo della vita sociale.

Articolo 7 Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il vicepresidente;
- e) l'organo di controllo, se istituito.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, fatto salvo il compenso dovuto per l'organo di controllo, se istituito, e i rimborsi per spese sostenute e anticipate per conto dell'associazione, ai sensi della vigente normativa in materia.



Articolo 8 Assemblea dei Soci

L'assemblea è costituita dall'universalità delle persone associate e può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di metà più uno degli associati aventi diritto a partecipare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario.

L'assemblea è convocata per il giorno, l'ora ed il luogo indicati nella lettera di convocazione, mediante uno almeno dei seguenti mezzi:

- avviso da affiggere nella sede dell'associazione;
- annuncio scritto recapitato a domicilio o nelle mani proprie;
- lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- telegramma contenente l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- e-mail contenente l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- divulgazione con ogni mezzo informativo di cui può disporre l'associazione.

L'assemblea può tenersi in prima o in seconda convocazione, con almeno un'ora di intervallo tra le due convocazioni.

L'assemblea ordinaria potrà essere convocata ogni qualvolta i componenti del consiglio direttivo lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo all'associazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 2532 c.c.. Non sono in nessun caso ammessi voti plurimi: ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro associato, mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun associato non può attribuire alla persona delegata più di due voti complessivamente.

L'assemblea è presieduta dal presidente che verrà sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente e, in difetto, dal consigliere presente più anziano di età.

Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da un verbale, redatto da un segretario all'uopo nominato. I verbali sono conservati presso la sede legale dell'associazione e liberamente consultabili in

qualsiasi momento dagli associati.

Le votazioni possono avvenire per voto palese o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza degli associati presenti o rappresentati, o su proposta del presidente. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà su lista proposta dal consiglio direttivo, ogni associato potrà candidarsi o candidare altri associati alle elezioni degli organi sociali. **Le assemblee potranno essere organizzate in modalità ibrida (partecipazione fisica e da remoto) o completamente virtuale.** In entrambi i casi, devono essere garantiti l'identificazione, la partecipazione e il diritto di voto dei partecipanti.

Articolo 9 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto/bilancio consuntivo della gestione e la relativa relazione accompagnatoria;
- delibera in merito all'eventuale bilancio preventivo per l'anno in corso e decide della destinazione o della copertura, rispettivamente, dell'avanzo o del disavanzo di gestione;
- delibera sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
- elegge e revoca i componenti del consiglio direttivo, stabilendone altresì il numero dei componenti;
- elegge e revoca il collegio dei revisori dei conti, se istituito;
- nomina e revoca l'organo di controllo, se istituito;
- determina il compenso degli eventuali componenti dell'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva gli eventuali regolamenti interni e ogni loro successiva modificazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- impartisce le direttive generali di azione dell'associazione, presenta proposte per l'attività da svolgere nel corso dell'esercizio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria:

in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, in proprio o per delega;

in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Articolo 10 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno metà dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto;
- b) sull'eventuale esclusione dei soci;
- c) sull'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- d) sulla liquidazione e nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- e) su qualsiasi altro argomento di carattere straordinario devoluto espressamente alla sua competenza dallo statuto e dalla legge.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati intervenuti, in proprio o per delega; in seconda convocazione, con l'intervento di almeno la metà degli associati intervenuti, in proprio o per delega.

Le assemblee deliberano a maggioranza dei votanti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Organizzazione, è richiesto il voto favorevole di

almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.

Articolo 11 Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei Soci, ed è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, incluso il presidente. I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, esclusi quei compiti che per legge e per statuto sono demandati all'assemblea dei soci o al presidente, ed in particolare:

- a) delibera sull'ammissione di nuovi aspiranti soci e sull'esclusione dei soci;
- b) stabilisce il valore della quota sociale annuale;
- c) redige il progetto di bilancio preventivo e consuntivo e ne cura la presentazione all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- d) propone all'assemblea dei soci gli eventuali regolamenti interni nonché le modifiche allo statuto e ai regolamenti stessi;
- e) propone all'assemblea eventuali contributi straordinari da richiedere ai soci;
- f) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- g) può avvalersi di organi esterni deputati alla progettazione e alla definizione di accordi tra diverse associazioni (associazione temporanea di scopo-ATS);
- h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria o straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi sociali, esclusi quei compiti che per legge e per statuto sono demandati all'assemblea dei soci o al presidente.

Il consiglio direttivo è convocato e presieduto dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, presso la sede dell'associazione o in ogni altro luogo, almeno due volte all'anno. Il consiglio direttivo è altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno la metà dei suoi membri, o per iniziativa del presidente.

Il consiglio direttivo è convocato mediante avviso comunicato ai membri almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione può essere fatta mediante e-mail, pec, telegramma, o tramite qualunque mezzo informativo di cui può disporre l'associazione, almeno due settimane prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione. Nelle adunanze del consiglio, non è ammessa la delega ad altro consigliere. Il consiglio direttivo è validamente costituito con l'intervento e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente verifica la regolare costituzione del consiglio e, in generale, il diritto di voto. Il presidente è assistito da un segretario, da esso nominato.

Le adunanze del consiglio potranno essere svolte anche per videoconferenza o audio conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

Delle adunanze del consiglio deve redigersi verbale che è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 12 Presidente e vicepresidente

Il presidente e il vicepresidente del consiglio direttivo sono eletti a maggioranza dall'assemblea dei soci tra i suoi membri.

Il presidente dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri consiglieri alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea e dal consiglio direttivo;

- vigila sull'esecuzione delle delibere assunte dall'assemblea, dal consiglio direttivo;
- accerta che si operi in conformità agli interessi dell'associazione;
- esercita ogni altra attribuzione di legge.

Il vicepresidente svolge le medesime funzioni, in caso di assenza o impedimento del presidente.

Articolo 13 L'organo di controllo

L'organo di controllo, revisore unico o collegio dei revisori, può essere istituito su delibera dell'assemblea generale degli associati qualora le dimensioni dell'associazione ne rendessero consigliabile e opportuna l'istituzione. In ogni caso, l'organo di controllo dev'essere nominato quando l'associazione dovesse superare per i limiti previsti dalle vigenti leggi in materia con i termini e le modalità in esse contenuti.

L'assemblea elegge all'interno del collegio dei revisori il presidente. I componenti durano in carica tre anni e scadono dal loro mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno; i componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

I revisori possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 14 Libri sociali

I libri sociali dell'associazione sono costituiti:

- a) dal libro verbali assemblee;
- b) dal registro degli associati;
- c) dal libro dei verbali del consiglio direttivo.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di chiedere e ottenere estratti copie del libro dei verbali delle assemblee. Il libro dei verbali del consiglio direttivo potrà essere consultato dietro richiesta motivata, con esplicito riferimento ad argomenti specifici e senza la possibilità di ottenerne copie e, in ogni caso, nei limiti delle vigenti normative in materia di privacy. Nel pieno rispetto del diritto di esamina spettante agli associati sulle richieste si esprime in ultima istanza il consiglio direttivo.

Articolo 15 Liquidazione e scioglimento

L'associazione si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Qualora l'associazione venga posta in liquidazione, l'assemblea straordinaria dei soci provvederà, determinandone le competenze, alla nomina di uno o più liquidatori che potranno definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i soci.

L'eventuale patrimonio netto, risultante dalla liquidazione, disponibile dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluto ad altri enti del terzo settore meritevoli, che perseguano obiettivi istituzionali coerenti con quelli dell'associazione, come individuati dal consiglio direttivo con decisione ratificata dall'assemblea dei soci, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 Foro competente

Per tutte le controversie sorte tra i consorziati oppure tra i soci e l'associazione o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede l'associazione.

Art. 17 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.



[Handwritten signature]





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PORDENONE

UFFICIO TERRITORIALE DI: PORDENONE

Registrazione di Atto Privato

Il 17/12/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIK, serie 3, numero 1664

data di stipula: 04/09/2025

ident.vo telematico: TIK25L001664000AA per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: VRNFBA74L29I904I

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91097480932				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

From: noreply@agenziaentrate.it
To: fabio.varnerin@alice.it
Date: 3 dic 2025, 10:50:09
Subject: Prenotazione CUP

Prenotazione degli appuntamenti tramite internet

codice fiscale utente:	VRNFBA74L29I904I
con l'ufficio delle Entrate di:	PORDENONE - UFFICIO TERRITORIALE
sito in:	VIA GIARDINI CATTANEO, 3
in data:	17/12/2025

Riepilogo prenotazioni			
Ticket	Ora Appuntamento	Servizio	Modalità appuntamento
25423215888	08:30	REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI (COMODATI, ETC) E BOLLO FATTURE ELETTRONICHE	IN PRESENZA

Il numero della prenotazione le verrà richiesto al momento dell'incontro con il funzionario dell'ufficio.

Il giorno dell'appuntamento non dimentichi di portare con lei la documentazione relativa alla pratica da approfondire e, una volta arrivato in ufficio, di rivolgersi alla prima informazione per ritirare il biglietto prioritario dal sistema eliminacode

Questa e-mail proviene da una casella di posta di servizio non abilitata a ricevere ulteriori messaggi.

